

REGIONE CALABRIA

Dipartimento

Infrastrutture e Lavori Pubblici

OGGETTO: Nuovo Collegamento metropolitano ferroviario tra la nuova Stazione di Catanzaro in Località Germaneto e l'attuale Stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a Linea Metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido.

CIG: 528829249C – CUP J61H13000150006

APPALTATORE: RTI Vianini Lavori S.p.a. – ARES Costruzioni Generali S.p.a. – CO.GE.FOR. Costruzioni Generali Forte S.r.l.

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO: Rep. N. 1521 del 6/8/2015 ATTO

AGGIUNTIVO Rep. N. 200926 del 6/11/2017

ATTO TRANSATTIVO Rep. N. 10115 del 16/12/2019

ATTO DI SOTTOMISSIONE del 12/10/2020

ATTO AGGIUNTIVO Rep. N. 15626 del 22/12/2021

ATTO AGGIUNTIVO Rep. N. 17064 del 15/06/2022

ATTO AGGIUNTIVO Rep. N. 19086 del 29/12/2023

ATTO AGGIUNTIVO

1) Premessa

- a. con contratto di appalto Rep. N. 1521 sottoscritto il **06.08.2015**, sono stati affidati all'Appaltatore RTI Vianini Lavori S.p.a. – ARES Costruzioni Generali S.p.a. – CO.GE.FOR. Costruzioni Generali Forte S.r.l. con sede in Roma 00187 via Barberini n. 68, a seguito di gara di appalto integrato di progettazione ed esecuzione, bandita con decreto del Dirigente generale della S.U.A. della Regione Calabria n. 1193 del 19.08.2013, i lavori in epigrafe per un importo complessivo di euro 76.574.349,55 al netto del ribasso d'asta offerto del 22,251%, oltre ad euro 3.612.084,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre oneri di progettazione, rilievo sottoservizi e indagini e monitoraggio ambientale rispettivamente per un importo di euro 777.490,00, euro 171.047,80 ed euro 488.730,21 e complessivamente perciò di euro **81.623.701,76**.
- b. Il **20.01.2017**, su disposizione del RUP ricevuta con nota prot. 14361 del 18.01.2017, il Direttore dei lavori, durante la stesura e verifica del progetto esecutivo, ha proceduto ad una consegna parziale dei lavori, nei limiti delle aree disponibili, finalizzata all'avvio delle attività di bonifica da ordigni e residuati bellici, indagini archeologiche e rimozione alberi di ulivo, sulla scorta di uno stralcio del progetto esecutivo verificato favorevolmente dall'organismo di ispezione e controllo No GAP Controls S.r.l., avvenuto con rapporto di "*Rendicontazione Integrativa*" del 12 gennaio 2017 (codice 173-01_REND_02).
- c. Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria n°11075 del **9.10.2017**, è stato approvato il progetto esecutivo.
- d. Con l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto dei lavori in oggetto, sottoscritto il **6.11.2017** tra Appaltatore e Regione Calabria, l'importo complessivo dei lavori è divenuto pari ad euro 84.086.941,94 al netto del ribasso d'asta del 22,251% oltre ad euro 3.951.370,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre oneri di progettazione esecutiva, rilievo sottoservizi e indagini e monitoraggio ambientale (rispettivamente di euro 854.695,28, euro 171.047,80 ed euro 488.730,21) e complessivamente perciò di euro **89.552.785,91**.

- e. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e della stipula dell'atto aggiuntivo del 6.11.2017 i lavori, previa autorizzazione del RUP, sono stati definitivamente consegnati all'Appaltatore con **verbale del 27.11.2017 fissandone l'ultimazione per il 20.01.2020.**
- f. Con l'atto transattivo del **16.12.2019** per notaio Michele Misurale registrato presso l'agenzia delle entrate di Roma il 17.12.2019 al n° 35100 serie 1T.A, l'ATI appaltatrice e la Regione Calabria hanno definito "*in via transattiva*" il contenzioso instauratosi, "*mediante il riconoscimento*" all'Appaltatore di un compenso complessivo di **euro 7.552.250,38** da pagarsi in parte in relazione all'avanzamento lavori come meglio precisato nell'atto stesso ed è stato prorogato il nuovo termine di ultimazione lavori fissandolo al **15.12.2021.**
- g. Con Decreto del Dirigente del Settore 13 Infrastrutture di trasporto N. 8337 del **6.08.2020** è stata approvata la perizia di variante con cui l'importo complessivo dei lavori è divenuto pari ad euro 88.864.477,53 al netto del ribasso d'asta del 22,251%, oltre ad euro 4.176.892,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre oneri di progettazione, rilievo sottoservizi e indagini, monitoraggio ambientale (rispettivamente pari ad euro 1.020.128,51, euro 171.047,80 ed euro 787.730,56) complessivamente perciò pari ad euro **95.020.276,41.** Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato quindi prorogato al 23.02.2022 tenuto anche conto della sospensione disposta dal RUP per fronteggiare la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del virus covid-19, come da relativo atto di sottomissione del **12.10.2020.**
- h. Con verbale del **20.07.2021** sono stati parzialmente sospesi i "*lavori specialistici afferenti l'armamento ferroviario affidati all'impresa Francesco Ventura Costruzioni ferroviarie S.r.l.*" a causa della "*risoluzione del contratto di subappalto*" con la ditta anzidetta a seguito della comunicazione dell'adozione di interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Roma. Lavori la cui ripresa è stata disposta con verbale del 06.10.2021 per cui il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato procrastinato al **01.04.2022.**
- i. Con decreto del Dirigente del Settore 6 Infrastrutture di trasporto N. 13458 del **22.12.2021,** è stata approvata la seconda perizia di variante con cui l'importo complessivo dei lavori è divenuto pari ad euro 92.178.039,17 al netto del ribasso d'asta del 22,251%, oltre ad euro 6.640.080,76 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed oltre oneri di progettazione, rilievo sottoservizi e indagini, monitoraggio ambientale (rispettivamente pari ad euro 1.062.218,74, euro 171.047,80 ed euro 1.089.169,98) complessivamente

perciò pari ad euro **101.140.556,45**. Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato quindi prorogato al **31.12.2023** come da relativo cronoprogramma lavori, tenuto conto anche delle interruzioni causate da provvedimenti interdittivi, delle difficoltà correlate con la pandemia da Covid-19 e delle maggiori e diverse lavorazioni definite con l'atto anzidetto.

- j. A seguito dell'approvazione della seconda perizia di variante il **22.12.2021** è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo al contratto d'appalto (Rep. 15626 per notaio Michele Misurale - registrato presso l'agenzia delle entrate di Roma1 l'11.01.2022 al n° 466 serie 1T).
- k. Con Decreto 2734 del 15 marzo 2022, pubblicato il successivo 6 aprile 2022, la Regione Calabria ha approvato in linea tecnica gli elaborati della variante TG2 secondo le risultanze dei rapporti di verifica redatti dall'Organismo di ispezione e controllo;
- l. Con Decreto 6280 del 10 giugno 2022 la Regione Calabria ha approvato la complessiva perizia ed il relativo Quadro Economico aggiornato con la variazione economica intervenuta;
- m. A seguito della suddetta approvazione, in data 15/06/2022 è stato stipulato l'Atto aggiuntivo nr 3 (Rep. Nr 17064 del 15/06/2024) con il quale l'importo complessivo dei lavori è divenuto pari ad euro **116.103.766,91**, di cui euro 106.366.011,70 per lavori, euro 6.747.213,30 per oneri di sicurezza, oltre ad euro 2.990.541,91 per oneri di progettazione, rilievo sottoservizi e indagini, monitoraggio ambientale e strutturale. Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è rimasto invariato al **31.12.2023**.
- n. Con Atto integrativo del 24 Luglio 2023, integrando le disposizioni del Contratto, tra la Regione Calabria e l'Appaltatore si è proceduto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico. Le parti hanno concordato che tutte le decisioni del Collegio su questioni o riserve che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori hanno la natura del Lodo Contrattuale previsto dall'art. 808-ter del codice di procedura civile.
- o. le Parti hanno formulato, con comunicazione a mezzo PEC dell'11.8.2023, il quesito n. 1 "Definizione nuovi termini contrattuali per l'ultimazione delle opere", dando atto, in premessa, di avere individuato e condiviso una articolazione funzionale del definendo Cronoprogramma delle opere a finire così declinata:

- a) *Tratta funzionale costituita dalla realizzazione di un solo binario (Linea A) della tratta compresa tra la progr.0+097 e la progr 8+319 delle Linee A/B, comprensiva delle stazioni di testa Catanzaro Sala e di coda Catanzaro Lido e dalla stazione intermedia Corvo (solo Corpo A);*
- b) *Tratta funzionale costituita dalla realizzazione del secondo binario della tratta compresa tra le progr.ve 0+097 e 8+319 oltre alle stazioni e fermate intermedie Dulcino-Santa Maria-Pistoia-Corvo-Aranceto-Magna Grecia, sulle Linee A/B, oltre al completamento delle ulteriori opere ricadenti nelle aree di pertinenza della linea ferroviaria (viabilità, sistemazioni esterne e pista ciclabile);*
- c) *Tratta funzionale costituita dalla realizzazione della Linea C a binario unico nella tratta compresa tra le stazioni di Dulcino e Germaneto, oltre al completamento di tutte le residue opere previste in contratto;*

condividendo di prevedere, rispetto al termine di ultimazione di ciascuna tratta funzionale, un periodo di franchigia minimo di 60 gg. di ritardo che non darà luogo all'applicazione di alcuna penale all'Appaltatore e un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione rispetto al termine di ultimazione, di importo pari a quello della penale prevista nel contratto chiedendo al Collegio Consultivo Tecnico di introdurre nel pronunciamento tali condizioni così che possano poi essere recepite nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti;

- p. In data 10/10/2023 il Collegio Consultivo Tecnico si è determinato con parere a valenza di lodo contrattuale ex art. 808 c.p.c., quindi immediatamente impegnativo per le parti e con successivo Atto Aggiuntivo del 29/12/2023 Rep. n. 19086 si è preso atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 10/10/2023 recependo anche tutte le altre statuizioni, anche se non riportate nell'Atto stesso, quali, - a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle relative a scadenze intermedie, milestone, periodo di franchigia rispetto ai termini di ultimazione e premio di accelerazione e si sono quindi fissati i termini intermedi nonché il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione finale dell'opera alla data del 30.04.2025.
- q. In data 18/04/2024 la Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., e il RTI Vianini Lavori hanno formulato quesito n. 2 al Collegio Consultivo Tecnico richiedendo di pronunciarsi sul seguente Quesito:

“Sulla base della prospettazione delle Parti, voglia codesto spett.le Collegio

Consultivo Tecnico:

a) Pronunciarsi individuando:

- 1. gli impedimenti allo stato evidenti che incidono sul regolare andamento dei lavori;*
- 2. le attività da eseguirsi da ciascuna delle Parti, per quanto di rispettiva o di comune competenza, per risolvere gli impedimenti di cui al punto 1);*
- 3. la tempistica entro la quale le attività di cui al punto 2) devono essere compiute dalla parte responsabile;*
- 4. le lavorazioni condizionate dai fattori impeditivi di cui al punto 1) e del loro valore contrattuale;*
- 5. il tempo tecnicamente necessario per eseguire le lavorazioni di cui al punto 4) una volta risolto il fattore impeditivo che ne condiziona l'esecuzione.*

il tutto limitatamente a quanto non risulti condiviso tra Parti nel documento che le medesime si impegnano a trasmettere a firma congiunta al Collegio entro il 28 giugno 2024,

b) pronunciarsi conseguentemente alle valutazioni di cui al punto a, sulla tempistica necessaria per l'esecuzione dei lavori e il completamento dell'appalto, riferita se possibile alle tratte funzionali già previste dalle parti o oggetto della precedente determinazione del Collegio;

c) a pronunciarsi con riferimento alla riserva n. 62, così come verrà confermata o aggiornata al SAL 29, nonché con riferimento alla riserva n. 95, così come verrà confermata e quantificata al SAL n. 29:

- 1. sulla tempestività ed ammissibilità della riserva;*
- 2. sulla fondatezza della richiesta risarcitoria formulata dall'Appaltatore per l'anomalo andamento dei lavori determinato dai fattori denunciati nella riserva, a giudizio dell'Appaltatore non ascrivibili a fatto proprio;*
- 3. sulla quantificazione dei maggiori oneri subiti e subendi da parte dell'Appaltatore.*

d) Nell'ambito di tale valutazione delle riserve n. 62 e n. 95 il Collegio è autorizzato:

1. *a stabilire, in esito alle valutazioni di cui ai punti precedenti, le eventuali ulteriori somme spettanti all'appaltatore per effetto della protrazione dell'appalto fino alla data di ultimazione finale concordata tra le Parti o determinata dal Collegio, con liquidazione avente carattere tombale in rapporto a tutte le circostanze impeditive ad oggi conosciute e reclamate nelle riserve dell'appaltatore e sotto la condizione del rispetto degli adempimenti assegnati per la risoluzione degli impedimenti ancora esistenti;*

fermo in ogni caso l'importo riconosciuto ai sensi del punto c3), a stabilire i tempi di pagamento delle somme che saranno eventualmente liquidate a titolo di maggiori oneri subendi in favore dell'appaltatore anche in rapporto alla produzione da questi conseguita, fatto salvo il caso di nuovi impedimenti non previsti e non imputabili al medesimo appaltatore ovvero il caso in cui la Regione non svolga gli adempimenti che ad essa saranno assegnati con la medesima determinazione (“Quesito”)

- r. Le Parti, non avendo trovato un accordo in merito al riconoscimento e alla quantificazione dei maggiori oneri reclamati dall'Appaltatore per l'anomalo andamento dei lavori con la riserva n. 62 e delle spese generali nel periodo di protrazione del TUC, hanno condiviso la necessità di formulare congiuntamente il seguente quesito: *“Sulla base della prospettazione delle Parti, voglia codesto spett.le Collegio Consultivo Tecnico pronunciarsi: a) con riferimento alla riserva n. 62, iscritta al SAL 19, confermata ed aggiornata sino al SAL 28: - sulla tempestività ed ammissibilità della riserva; - sulla fondatezza della richiesta risarcitoria formulata dall'Appaltatore, per l'anomalo andamento dei lavori determinato dai fattori denunciati nella riserva, a giudizio dell'Appaltatore non ascrivibili a fatto proprio; - sulla quantificazione del danno subito dall'Appaltatore”. b) sul riconoscimento delle spese generali per il periodo di protrazione del TUC, come previsto nell'A.A. n. 4 del 29/12/2023, pari a 486 gg. (dal 31/12/2023 al 30/04/2025”*
- s. con nota prot. 393970 del 14/06/2024 la Regione Calabria ha concesso una proroga di 60 giorni dei termini intermedi e finale, stabilendo il nuovo termine di ultimazione delle opere in data 29/06/2025.
- t. con Determinazione n. 2 del 10/08/2024 del CCT a valere quale lodo contrattuale il Collegio Consultivo Tecnico ha reso le proprie determinazioni sulle questioni della quali è stato investito.

- u. In aggiunta a quanto sopra, inoltre, e' stato riscontrato un evidente errore materiale nel listino Regione Calabria anno 2024 laddove indica nel prezzo di "CAL24-PR.P55.002.005" afferente alla fornitura di pannelli prefabbricati in c.a. per barriera antirumore, il metro quadrato anziché il metro lineare di barriera come unità di misura per la remunerazione
- v. Per le lavorazioni di cui al punto precedente, peraltro, è stato riscontrato anche un errore di quantificazione nel progetto esecutivo delle diverse tipologie di barriere. In aggiunta, sempre su tale tematica, si rileva inoltre che ai fini della posa in opera, rispetto alle previsioni progettuali, si è reso necessario realizzare lavorazioni ulteriori e non previste quali le opere di sottofondazione. E' stata inoltre riscontrata una diversa quota del "sottopasso ANAS" causata dal cedimento che ha interessato l'intero rilevato ANAS.
- w. Sin dal bando, e poi nel successivo progetto esecutivo approvato, restavano escluse n. 2 opere d'arte consistenti in n. 2 ponti ferroviari insistenti uno sulla ex-linea di Ferrovie dello Stato e l'altro sulla linea di Ferrovie della Calabria su cui, per contro, è comunque necessario prevedere un seppur minimo intervento di continuità e contiguità con la realizzanda opera, se non altro per quanto attiene la continuità dei binari.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di Novembre e parti come di seguito rappresentate:

- **Ing. Claudio Moroni**, nato a il residente a (.....), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Dipartimento "*Infrastrutture e Lavori Pubblici*" della Regione Calabria, giusta Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria del 07.08.2023 n. 11446, nel presente atto denominato semplicemente "**Regione Calabria**" o "**Stazione Appaltante**";
- **Ing. Vincenzo Onorato**, nato a (.....) il giorno, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Delegato della "**Vianini Lavori S.p.A.**", con sede in Roma, via Barberini n. 68, capitale sociale Euro 43.797.507,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 03873930584, partita IVA 01252951007, R.E.A. n. RM-461019, domiciliato per la carica presso la sede della società ove sopra, giusta i poteri ad esso attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione di Vianini Lavori SpA del 13 novembre 2024, **in qualità di capogruppo e mandataria del Raggruppamento**

Temporaneo di Imprese costituito fra la Vianini Lavori S.p.a., Ares Costruzioni Generali S.p.a. - Co.Ge.For. S.r.l. come da mandato speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio Michele Misurale di Roma in data 30 ottobre 2014 rep. n. 373, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 3 novembre 2014 al n. 27138 Serie 1T, tra essa medesima e le imprese: Ares Costruzioni Generali S.p.A. (mandante) con sede in Potenza (PZ), Viale Marconi n. 61, codice fiscale e partita IVA 00842740763; CO.GE.FOR. Costruzioni Generali Forte S.r.l. (mandante cooptata) con sede in Botricello (CZ), via dell'Artigianato, snc - Zona Industriale, codice fiscale e partita IVA 02323380796, nel presente atto denominato semplicemente “**RTT**” o “**Appaltatore**”.

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse si intendono integralmente riportate e costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Si recepisce integralmente la determinazione del Collegio Consultivo Tecnico che recita:

1. Gli impedimenti allo stato evidenti che alla data del 10 agosto 2024 incidono sul regolare andamento dei lavori sono quelli individuati nell'allegato sub A alla nota Prot. Regione Calabria n. 428213 del 28 giugno 2024, a firma di entrambe le Parti (in seguito la “*Nota di condivisione delle milestone*”).
2. Le attività da eseguirsi da ciascuna delle Parti, per quanto di rispettiva o di comune competenza, per risolvere gli impedimenti di cui al punto 1, sono quelle individuate nell'allegato sub A alla Nota di condivisione delle *milestone*.
3. Le tempistiche entro le quali le attività di cui al punto 2) devono essere compiute dalla Parte ivi indicata come responsabile sono quelle individuate nell'allegato sub A alla Nota di condivisione delle *milestone*. La Parte ivi indicata come responsabile si farà carico delle conseguenze contrattuali che deriveranno dal ritardato espletamento delle attività di propria competenza.
4. I termini di ultimazione parziali e quello di ultimazione finale di cui all'Atto Aggiuntivo del 29 dicembre 2023, sono rideterminati come segue:
 - a. il nuovo termine di ultimazione parziale per l'ultimazione della Tratta funzionale costituita dalla realizzazione di un solo binario (Linea A) della tratta compresa tra la progr.0+097 e la progr 8+319 delle Linee A/B, comprensiva delle stazioni di testa Catanzaro Sala e di

coda Catanzaro Lido e dalla stazione intermedia Corvo (solo Corpo A) è differito al 31 dicembre 2024 (Termine di ultimazione parziale A);

- b. il nuovo termine di ultimazione parziale per l'ultimazione della Tratta funzionale costituita dalla realizzazione del secondo binario della tratta compresa tra le progr.ve 0+097 e 8+319 oltre alle stazioni e fermate intermedie Dulcino-Santa Maria-Pistoia-Corvo-Aranceto-Magna Grecia, sulle Linee A/B, oltre al completamento delle ulteriori opere ricadenti nelle aree di pertinenza della linea ferroviaria (viabilità, sistemazioni esterne e pista ciclabile è differito al 31 luglio 2025 (Termine di ultimazione parziale B);
 - c. il nuovo termine di ultimazione della Tratta funzionale costituita dalla realizzazione della Linea C a binario unico nella tratta compresa tra le stazioni di Dulcino e Germaneto, oltre al completamento di tutte le residue opere previste in contratto: è differito al 30 novembre 2025 (Termine di ultimazione finale).
5. Ferme e impregiudicate le prerogative contrattuali spettanti a ciascuna delle parti, le milestone amministrative esposte nella *“Scheda di sintesi degli impedimenti economico-amministrativi che incidono sul regolare andamento delle lavorazioni”*, allegata alla nota a firma congiunta del 28 giugno 2024, dovranno essere affrontate e risolte dalle Parti stesse con un comportamento improntato ad efficienza, leale collaborazione, responsabilità e buona fede e, in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo - quando questo sia necessario a definire le condizioni contrattuali per l'esecuzione di varianti eccedenti il sesto quinto - la questione dovrà, quanto prima, essere sottoposta dalla parte che ne abbia interesse al Collegio Consultivo Tecnico per individuare la più idonea soluzione per la tempestiva prosecuzione dei lavori a regola d'arte, escludendosi in tal caso la facoltà dell'Appaltatore di sospendere l'esecuzione dei lavori contrattuali.
6. La Stazione appaltante è tenuta a riconoscere all'Operatore economico a saldo di ogni sua pretesa, anche non ancora formulata, riferita o riferibile all'anomalo andamento dei lavori verificatosi a tutto il 31 maggio 2024 i seguenti importi:
- a. Euro 4.376.870,45 per maggiori spese generali improduttive di cui alla riserva 62, sostenuti dal 23 dicembre 2021 al 31 maggio 2024;
 - b. Euro 6.072.242,87 per maggiori oneri per manodopera e personale improduttivo di cui alla riserva 62, sostenuti dal 23 dicembre 2021 al 31 maggio 2024;

- c. Euro 552.273,67 per maggiori oneri per mezzi ed attrezzature improduttive di cui alla riserva 62, sostenuti dal 23 dicembre 2021 al 31 maggio 2024;
- d. Euro 464.804,37 per maggiori oneri da differimento dell'utile di cui alla riserva 62, sostenuti dal 23 dicembre 2021 al 31 maggio 2024;
- e. Euro 321.484,90 per oneri della sicurezza di cui alla voce C della riserva 95, sostenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2024;
- f. Euro 32.677,78 (presunti e da riconoscere a misura) per oneri del piano di monitoraggio ambientale di cui alla voce C della riserva 95, sostenuti dal 1° marzo 2024 al 31 maggio 2024;

per un complessivo importo dovuto di **euro 11.820.354,04**, oltre **euro 735.670,06** per rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme di cui sub a-b-c-d rivalutate computati dal giorno 13 marzo 2023 (data media del periodo dal 23 dicembre 2021 al 31 maggio 2024) alla data del 31 maggio 2024.

7. La Stazione appaltante è altresì tenuta a riconoscere all'Operatore economico a saldo di ogni sua pretesa, anche non ancora formulata, riferita o riferibile agli oneri prospettici da anomalo andamento e differimento del termine di ultimazione al 30 novembre 2025 i seguenti importi:

- a. Euro 4.433.362,09 per maggiori spese generali a finire di cui alla voce A della riserva 95;
- b. Euro 380.099,94 per oneri da differimento dell'utile di cui alla voce B della riserva 95;
- c. Euro 1.157.345,64 per oneri della sicurezza di cui alla voce C della riserva 95 a partire dal 1° giugno 2024;
- d. Euro 196.066,66 (presunti e da riconoscere a misura) per oneri del piano di monitoraggio ambientale di cui alla voce C della riserva 95 a partire dal 1° giugno 2024
- e. Euro 4.423.994,88 per mancato utile su possibili commesse di cui alla voce E della riserva 95;

per un complessivo importo dovuto di **euro 10.590.869,21**.

8. L'importo di cui al punto 7, a meno di quanto previsto al sub c. che dovrà corrispondersi a misura, dovrà essere corrisposto dalla Stazione appaltante in proporzione all'avanzamento dei lavori residui ancora da eseguirsi al 31 maggio 2024, secondo gli attuali accordi contrattuali, e pertanto in occasione di ogni SAL emesso a partire dal 10 agosto 2024. L'importo sarà inserito nei certificati di pagamento emessi in relazione ai prossimi SAL o comunque corrisposto entro

60 giorni dalla emissione dei SAL stessi, con maturazione, in caso di ritardo, degli interessi moratori ai tassi previsti dal D.lgs., 231/02.

9. In caso di anticipata interruzione dei lavori, l'importo di cui al punto 7 sarà corrisposto in misura proporzionale all'entità realizzata dei lavori residui ancora da eseguirsi al 31 maggio 2024.

10. Nulla è dovuto a fronte delle richieste per maggiori oneri per fidejussioni e assicurazioni di cui alla riserva 62.

11. Sono state ritenute al momento non esaminabili le richieste di maggiori oneri connessi alle voci D (incremento dei costi per forzata rinegoziazione dei subcontratti strategici), F (alea del 10% calcolata sugli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 26 del Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50), G (Ristoro dell'incremento dei costi contrattuali per lavorazioni diverse di quelle di cui alla voce D che dovranno essere eseguite successivamente al 31.12.24 in caso di mancata proroga del Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50 all'anno 2025) e H (importi dovuti in applicazione dell'art.26 del Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50 eventualmente non percepiti) della riserva 95.

ART. 3

Le parti si danno atto e conferma che con il presente atto hanno inteso recepire integralmente il contenuto della Determinazione n. 2 del 10/08/2024 del CCT, assunta con valore di lodo contrattuale la quale, premesse incluse, viene ad ogni effetto confermata come impegnativa e vincolante per le Parti.

Il pagamento degli importi di cui al punto 6 della Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico dell'art.2 sarà effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

ART 4

Le parti premettono che, a causa di una iniziale impropria valutazione del fenomeno da parte della Stazione Appaltante, sono stati addebitati all'Appaltatore ingiustificati oneri, sempre e tempestivamente contestati da quest'ultimo, che in proposito ha sottoposto l'approvazione di una specifica variante, in ragione della diversa quota del "sottopasso ANAS" rispetto agli elaborati a base di gara e rispetto al progetto esecutivo approvato.

La variante in questione, peraltro, è stata approvata dalla Stazione Appaltante, ma solo in linea tecnica, ritenendo che la quantificazione economica non fosse d'interesse in quanto l'onere non potesse essere posto a carico dell'Amministrazione.

Appurata oggi l'oggettiva estraneità dell'Appaltatore, rispetto alla problematica riscontrata che scaturisce da un cedimento che ha interessato l'intero rilevato ANAS della SS 280 compreso del Sottopasso, al fine di sanare la situazione in cui il tutto è stato nella quasi interezza già realizzato, ed essendo questa situazione configurabile, sebbene a posteriori, quale modifica di dettaglio la cui esecuzione è stata indicata dalla Stazione Appaltante, si procederà a riconoscere il costo in ragione della differenza dei quantitativi di materiali e lavorazioni rispetto al progetto originario. In conseguenza di quanto convenuto e chiarito al comma 2, il riconoscimento della voce di cui al comma 1 e precisamente "la modifica progettuale conseguente al sottopasso ANAS" seguirà le seguenti modalità e criteri di contabilizzazione: a misura. Fermo restando il riconoscimento della maggiorazione degli importi dovuta all'Appaltatore ai sensi dell'art.26 del Decreto Legge n. 50 del 2022, da assicurarsi anche nel caso di mancata estensione applicativa del provvedimento ministeriale, in continuità con l'esigenza di portare ad equità il contratto.

ART. 5

Per superare le criticità in premessa riportate, quali quelle riferite alla voce "CAL24-PR.P55.002.005" del prezzario Regione Calabria anno 2024, che per come riportata nel predetto prezzario produrrebbe un esorbitante costo per la Stazione Appaltante, e, per contro, superare l'errata individuazione degli articoli delle barriere che, a seguito di un'impropria definizione delle quantità effettive dei materiali, in caso di correzione della voce sopra detta porterebbe un pregiudizio ai fini del ristoro da riconoscere all'Appaltatore per l'incremento dei prezzi, si conviene che, per quanto attiene all'applicazione dell'art.26 del Decreto Legge n. 50 del 2022, al fine di ricondurre ad equità entrambe le problematiche tra loro opposte, di interpretare la suddetta voce di barriera fornita facendo riferimento all'unità di misura del metro lineare, calcolato al netto del valore della barriera stradale H2, quest'ultima detratta in quanto non ricompresa nella fornitura contrattuale.

Conseguentemente, in applicazione dell'art.26 del Decreto Legge n. 50 del 2022, per il riconoscimento della voce "Z.NP.21 - Fornitura e posa in opera di barriera antirumore del tipo autostabile", la voce di prezzo denominata "CAL24-PR.P55.002.005" sarà intesa con unità di misura [€/ml] e verrà applicata ai quantitativi di barriera effettivamente forniti in opera dall'Appaltatore e non ai quantitativi di cui al CME del PEA, questi ultimi gravati da evidenti errori materiali, la cui valorizzazione, peraltro, risulta inoltre non ricomprendere una serie di lavorazioni, quali ad esempio l'intero quantitativo del calcestruzzo e la relativa armatura disposta costituente lo strato di sottofondazione realizzata per l'intera fornitura delle barriere, che, per accordo delle parti, si intenderanno interamente ricomprese e compensate con la soluzione stabilita nel presente articolo;

- c) le modalità e criteri di cui sopra avranno effetto retroattivo a sanatoria dei precedenti SAL straordinari finora emessi in riferimento alle forniture in opera delle barriere antitumore di cui alla voce di prezzo “Z.NP.21”.

ART. 6

Si concorda che sebbene il progetto abbia completamente ignorato la presenza del “Ponte FS” posto sulla Fiumarella, esso è ricompreso nell’interesse dell’opera e gli eventuali interventi da realizzarsi sul ponte FS, saranno comunque realizzati dall’Appaltatore che si impegna ad eseguirli agli stessi patti e condizioni dell’opera originaria. Le disposizioni di dettaglio sull’esecuzione di detti interventi saranno impartite mediante appositi Ordini di servizio da parte del R.U.P. e il criterio di contabilizzazione risulterà: a misura. Fermo restando il riconoscimento della maggiorazione degli importi dovuta all’Appaltatore ai sensi dell’art.26 del Decreto Legge n. 50 del 2022, da assicurarsi anche nel caso di mancata estensione applicativa del provvedimento ministeriale, in continuità con l’esigenza di portare ad equità il contratto.

ART. 7

Al fine di rendere omogenea ed adeguata l’interesse della costruenda linea ferroviaria, si conviene di comune accordo tra le parti di modificare le iniziali previsioni della Stazione Appaltante per realizzare i profili delle rotaie in corrispondenza degli scambi in coerenza con le dimensioni dell’intera linea, rimuovendo l’immotivata limitazione prestazionale che una minore dimensione dei profili in alcuni punti produrrebbe. Il criterio di contabilizzazione risulterà: a misura. Fermo restando il riconoscimento della maggiorazione degli importi dovuta all’Appaltatore ai sensi dell’art.26 del Decreto Legge n. 50 del 2022, da assicurarsi anche nel caso di mancata estensione applicativa del provvedimento ministeriale, in continuità con l’esigenza di portare ad equità il contratto.

ART. 8

Per quanto non diversamente ed espressamente previsto dal presente atto, rimane fermo e valido quanto previsto dagli atti precedentemente sottoscritti tra le parti.

Catanzaro addì/11/2024

L’Appaltatore

(RTI Vianini Lavori S.p.a. – ARES Costruzioni Generali S.p.a. – CO.GE.FOR. Costruzioni Generali

Forte S.r.l.)

Dott. Ing. Vincenzo Onorato

La Stazione Appaltante

(Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. e Responsabile Unico del Procedimento)

Dott. Ing. Claudio Moroni